



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Piazza T. Tasso n. 7- 41028 Serramazzoni (MO) - ITALIA

Tel. 0536/95.22.02 – int. 247 e 122 - Fax 0536/95.46.65

comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it

P. IVA 00 224 320 366

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Approvato con delibera di C.C. nr.21 del 28.03.2019

Modificato con delibera di C.C. nr.18 del 28.03.2020

Modificato con delibera di C.C. nr.28 del 29.04.2020

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE

ART. 3 - GESTIONE DEL CANONE

ART. 4 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 5 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

ART. 6 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

ART. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE

ART. 8 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

ART. 10 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SUO CONTENUTO

ART. 11 - TITOLARE DELLA CONCESSIONE

ART. 12 - RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 15 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 16 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE

ART. 17 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 18 - CONTROLLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ORDINANZE DI SGOMBERO
RIPRISTINO

ART.19 - OCCUPAZIONI ED ESECUZIONE DI LAVORI

ART. 20 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

ART. 21 - OCCUPAZIONE AD OPERA DI SUONATORI, FUNANBOLI E SIMILI

ART. 22 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 23 - ESPOSIZIONE DI MERCE

ART. 24 - POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI

ART. 25 – OCCUPAZIONI STAGIONALI

ART. 26 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

ART. 27 - OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE

ART. 28 - OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI

ART. 29 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 30 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 31 - SOGGETTO PASSIVO

ART. 32 - TARIFFA E GRADUAZIONE DEL CANONE

ART. 33 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

ART. 34 - PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 35 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 36 - RIMBORSI

ART. 37 - VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA E DURATA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 38 - RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 39 - ESENZIONI AGEVOLAZIONI ESCLUSIONI

ART. 40 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 41 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 42 - CONTENZIOSO

ART. 43 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

ART. 44 - TARIFFE

ART. 45 - PASSI CARRABILI

ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni, per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del comune, delle aree mercatali, attrezzate o meno, e delle aree private qualora sulle stesse si sia realizzata nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano comunali tutti i tratti di strade che attraversano centri abitati.

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE

1. Oggetto del canone sono le occupazioni definite all'art. 1 del presente regolamento.

ART. 3 - GESTIONE DEL CANONE

1. Gli adempimenti connessi alla gestione del canone, istituito ai sensi dell'art. 1, sono esercitati in maniera diretta dal comune.

ART. 4 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. L'occupazione, anche temporanea, dei beni di cui all'art. 1, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa dal comune, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente, si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del venti per cento.

ART. 5 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive dei beni di cui all'art.1, il Funzionario responsabile di cui all'art. 41, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone in ordine alla rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, comprese quelle di custodia.

ART. 6 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Il comune provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza; in caso negativo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 40 del presente regolamento. Restano ferme le disposizioni previste dagli artt. 20 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

ART. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, i beni di cui all'art. 1, deve produrre apposita domanda al comune ed ottenere regolare concessione.

2. La domanda e la concessione di cui al comma precedente rientrano nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui agli articoli 1 e 27-ter della tabella B del D.P.R. n. 642/1972, disciplinante l'imposta di bollo.
3. Salvo quanto disposto da specifiche norme o regolamenti, la domanda deve essere esaminata nei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 8 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda di cui al precedente articolo deve contenere:
 - a) generalità o denominazione/ragione sociale con generalità del legale rappresentante, residenza o sede legale, codice fiscale o partita iva del richiedente;
 - b) ubicazione e superficie dei beni di cui all'art. 1, dei quali è richiesta l'occupazione;
 - c) oggetto dell'occupazione, motivi della stessa, descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) periodo per il quale viene richiesta la concessione;
 - e) dichiarazione di conoscere ed ottemperare le prescrizioni del presente regolamento;
 - f) sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesta dal comune;
 - g) estremi di eventuali necessarie concessioni od autorizzazioni edilizie.
2. La domanda deve essere corredata da adeguata documentazione tecnica, contenente la quantificazione in metri dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità e quanto stabilito da leggi e regolamenti.
3. Per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le vigenti normative, il comune può richiedere a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti, imponendo adozione di dispositivi ritenuti necessari a salvaguardia della sicurezza nel transito.

ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, ovvero necessiti di integrazioni documentali, il comune invita il richiedente a fornire ogni elemento ritenuto necessario per l'esame.
2. Le domande presentate per il medesimo bene da più richiedenti, sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Nell'istruttoria della domanda, condotta con l'acquisizione dei necessari pareri tecnici interni, si tiene conto delle esigenze di sicurezza ed igiene pubblica, della circolazione e dell'estetica, ferme restando l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge o regolamentari vigenti nelle singole materie.
4. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere od impianti che comportano il ripristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, il comune richiede deposito cauzionale infruttifero a garanzia, d'importo pari alle presunte spese di ripristino.

ART. 10 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SUO CONTENUTO

1. Gli uffici comunali competenti, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, rilasciano l'atto di concessione ad occupare i luoghi per i quali è stata presentata la domanda di cui all'art. 7, previo pagamento del relativo canone, indicante:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la misura dello spazio concesso;
 - c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
 - d) la determinazione del canone dovuto;
 - e) le modalità dell'avvenuto pagamento.
2. Il comune richiede una garanzia, anche fidejussoria e a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dei luoghi occupati, con conseguente obbligo del ripristino nelle condizioni originarie;
 - b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.
3. L'importo della garanzia è determinato dall'ufficio tecnico comunale ed è calcolato con riferimento al costo di ripristino o al valore del danno in via presunta.
 4. La liberazione dalle garanzie fornite è subordinata al parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
 5. Ogni atto di concessione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, tecniche e particolari da fissarsi caso per caso.
 6. La concessione è accordata a termine, con durata massima di anni 29, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo al risarcimento di eventuali danni derivanti dalle opere e da depositi permessi, nonché con facoltà del comune ad imporre nuove condizioni tramite ordinanza.
 7. L'eventuale diniego, debitamente motivato, è comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 11 - TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata al richiedente, con divieto di qualsiasi subconcessione e fatti salvi i diritti dei terzi.
2. E' ammesso il subentro nella concessione, dietro apposita preventiva domanda, in bollo, al comune. Le domande dei soggetti richiedenti il subentro, a seguito di cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda, verranno esaminate con priorità.

ART. 12 - RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. Qualora il concessionario intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare domanda nel termine perentorio di tre mesi antecedenti la scadenza della concessione in atto.
2. La disdetta o rinuncia volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone pagato.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. La concessione s'intende accordata senza pregiudizio del diritto dei terzi, con obbligo del concessionario all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative anche in campo fiscale, di rispondere in proprio di tutti i danni eventualmente arrecati a terzi in dipendenza dell'occupazione, senza riguardo alla natura ed all'ammontare degli stessi, tenendo indenne il comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare ogni normativa di legge o regolamento prevista in dipendenza della concessione e deve eseguire e gestire correttamente ogni opera da realizzare.
3. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di esibire la concessione agli addetti comunali incaricati per i controlli o sopralluoghi, di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, tramite appositi contenitori per i rifiuti, di provvedere a proprie spese ad ogni necessario ripristino e dare attuazione alle ordinanze del Sindaco o degli uffici comunali.

ART. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il comune può revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato, imporre nuove condizioni o modalità di fruizione a tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, nonché per ogni motivo di pubblico interesse, senza dover corrispondere alcun indennizzo e motivando il provvedimento.

ART. 15 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per i motivi e con gli effetti di cui all'articolo precedente, il comune può sospendere temporaneamente la concessione.

ART. 16 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE

1. La revoca o la sospensione della concessione, sono disposte dal Funzionario responsabile di cui all'art. 41, con proprio provvedimento recante il termine perentorio per l'osservanza, da notificare al titolare.
2. La revoca comporta la proporzionale restituzione del canone anticipatamente pagato, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, su domanda del titolare.

ART. 17 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dalla concessione al verificarsi di una sola delle seguenti cause:
 - a) inadempienza o violazione delle condizioni prescritte nella concessione;
 - b) mancato pagamento del canone o di ogni altro onere o spesa dovuta;
 - c) inosservanza di leggi o di regolamenti;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) mancata occupazione entro due mesi, ovvero entro quindici giorni per occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, dalla data di rilascio della concessione.
2. La concessione si estingue nei seguenti casi:
 - a) scadenza del termine;
 - b) rinuncia del concessionario;
 - c) morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, ovvero estinzione della persona giuridica;
 - d) intervenuta dichiarazione di fallimento del concessionario.

ART. 18 - CONTROLLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ORDINANZE DI SGOMBERO RIPRISTINO

1. Il comune può disporre controlli accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso la Polizia Municipale o appositi incaricati.
2. Le violazioni eventualmente rilevate in sede di accesso e ispezione, devono risultare da processo verbale di contestazione degli addebiti con indicazione delle relative sanzioni.
3. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se ritenuto necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi al contenuto dell'atto di concessione.
4. Qualora venga accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per cessare dall'occupazione o per conformarsi alle prescrizioni della concessione, il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.

ART. 19 - OCCUPAZIONI ED ESECUZIONE DI LAVORI

1. Nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;

- d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

ART. 20 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario è obbligato ad eseguire, a proprio carico, tutti i lavori di manutenzione necessari per mantenere in buono stato i luoghi occupati, che devono essere restituiti al comune nelle condizioni in cui si trovavano al momento della concessione.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal comune.

ART. 21 - OCCUPAZIONE AD OPERA DI SUONATORI, FUNANBOLI E SIMILI

1. Suonatori, cantanti, saltimbanchi, funanboli, declamatori e figure similari, non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità comunale e di altre Autorità. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.
2. Il rilascio della concessione ad occupare i luoghi di cui al comma 1 è subordinata al parere favorevole del Servizio di Polizia Municipale.

ART. 22 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta, dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 23 - ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci effettuate al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale purché non in contrasto con le norme d'igiene pubblica.
2. Il rilascio della concessione ad occupare i luoghi di cui al comma 1 è subordinata al parere favorevole dell'ufficio attività produttive.

ART. 24 - POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. L'assegnazione di posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante è effettuata dal Servizio di Polizia Municipale.
3. L'assegnazione dei posteggi ricorrenti presso i mercati settimanali degli ambulanti è effettuata dall'ufficio attività produttive.
4. I titolari di posteggi per l'esercizio del commercio ambulante devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
5. E' vietato ai titolari di detti posteggi di alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, a meno di speciale autorizzazione del comune con obbligo di ripristino.

ART. 25 – OCCUPAZIONI STAGIONALI

1. La disciplina delle occupazioni stagionali su aree pubbliche da parte di esercizi pubblici o venditori di prodotti stagionali, tipici o altro è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Il canone è rapportato ai giorni di occupazione e tiene conto di tutte le graduazioni tariffarie stabilite nel presente regolamento.
3. Qualora il canone per l'occupazione temporanea superi l'ammontare annuo previsto per le occupazioni permanenti, si applica il canone dell'occupazione permanente, ridotto del 5%, in rapporto all'autorizzazione rilasciata che rimane comunque riferita non all'intero anno ma al periodo richiesto.

ART. 26 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
2. Le occupazioni di cui al precedente comma non comprendono le occupazioni temporanee per scavi e lavori dovute ad ingombro con macchinari o altro, anche ai sensi dell'art. 27, D.lgs. n. 285/1992.

ART. 27 - OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE

1. Le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea, in possesso di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente (N.C.C.) e "taxi", nelle aree a ciò destinate, sono esenti.

ART. 28 - OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI

1. E' vietato eseguire opere, depositi ed aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili, nonché loro pertinenze e sulle relative fasce di rispetto, ovvero sulle aree di visibilità. La concessione è rilasciata previo parere favorevole dell'ufficio tecnico e del Servizio di Polizia Municipale.
2. Chi esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, deve rispettare le vigenti normative e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada con relativo regolamento di esecuzione.
3. Le occupazioni anche temporanee di suolo, con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, devono avvenire nel rispetto delle vigenti normative, urbanistiche, edilizie, di polizia ed igiene urbana, nonché della circolazione stradale.
4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, comportano sempre l'obbligo del ripristino.
5. Il rilascio della relativa concessione è subordinato al parere favorevole dell'ufficio tecnico.

ART. 29 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicato dal comune in base alle norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, si definisce come concessione l'atto di assenso all'occupazione di tipo permanente o temporaneo, dei luoghi di cui all'art. 1, avente il contenuto previsto dall'art. 8.
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui agli artt. 32 e 33 del presente regolamento, maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 30 - SOGGETTO ATTIVO

1. Per le occupazioni, così come definite all'art. 1 del presente regolamento, effettuate nel territorio del comune, il canone è dovuto al comune medesimo. I controlli e la riscossione del canone sono effettuati direttamente dal comune.

ART. 31 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, nonché dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie utilizzata.

ART. 32 - TARIFFA E GRADUAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinato in base ai seguenti criteri:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
 - b) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) classificazione delle strade, aree e spazi per categorie d'importanza, come individuate nell'art. 43 del presente regolamento.
2. Per ogni singola tipologia di occupazione, e in sede di prima applicazione, le relative tariffe sono individuate all'art. 44 del presente regolamento.
3. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, attraverso un'apposita delibera della giunta comunale.
4. Ai fini della commisurazione del canone:
 - a) si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano, che non possono più essere concessi o utilizzati da altri per effetto dell'occupazione. Gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico tra detti strumenti di delimitazione, concorrono a formare la lunghezza complessiva del mezzo di occupazione qualora non siano almeno il doppio della lunghezza dello strumento di occupazione.
 - b) le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore; nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadro o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse;
 - c) le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, per le occupazioni sia temporanee che permanenti esercitate su un'unica area da un unico soggetto passivo del canone, sono calcolate in ragione del 10% per i metri quadri eccedenti i 1000.

ART. 33 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata nell'allegato n. 1 al presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella che segue:

N.	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
		I	E	II
1	Spazi sovrastanti e sottostanti	1,2		
2	Manifestazioni politiche	1,3		
3	Parcheggi pubblici e privati	1,2		
4	Distributori di tabacchi e carburanti	1,1		
5	Impianti pubblicitari	1,3		
6	Attività dello spettacolo viaggiante mestieri girovaghi	1,2		

7	Venditori ambulanti	0,8
8	Lavori edili	1,3
9	Cavi condutture e impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,7
10	Cassonetti e contenitori di rifiuti	0,7
11	Venditori ambulanti in occasione della fiera annuale	1

ART. 34 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone dovuto per le concessioni di durata superiore all'anno è effettuato in un'unica soluzione attraverso il circuito F24, a mezzo di bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria del Comune di Serramazzoni, a mezzo bonifico bancario, a mezzo POS o in contanti ad agente contabile riscuotitore interno dell'Ente appositamente individuato dalla Giunta comunale, prima del ritiro della concessione e relativamente alla quota dovuta per l'anno in corso. Per importi superiori a € 500,00, è ammessa la possibilità del versamento in due rate: una da corrispondersi al ritiro della concessione e l'altra entro i successivi tre mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Per i periodi successivi, il pagamento avverrà a fronte dell'invio di apposita richiesta di pagamento da effettuarsi attraverso gli strumenti di pagamento più sopra individuati e scadente al 30 giugno; è ammessa la possibilità del versamento in due rate qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 500,00: una al 30 giugno e la seconda al 30 novembre.
2. Il pagamento del canone dovuto per le concessioni di durata fino all'anno va eseguito, con le modalità di cui al comma 1, al momento del ritiro della stessa e in un'unica soluzione.
3. Il pagamento del canone relativo ad occupazioni temporanee che non necessitano di previo atto concessorio ("spuntisti") è versato in loco nelle mani dell'agente contabile di cui al comma 1; il mancato pagamento di due ingressi consecutivi comporterà la non assegnazione del posteggio.
4. L'importo minimo da versare per canone derivante da occupazioni temporanee è di cinque euro.
5. In caso di errato pagamento rateale entro le previste scadenze, il competente ufficio invita il concessionario ad adempiere assegnandogli 30 giorni per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che, in difetto, la concessione decadrà automaticamente (rendendo abusivo l'ulteriore protrarsi dell'occupazione) ed il credito verrà riscosso coattivamente, con aggravio di spese ed interessi moratori calcolati al tasso legale; contestualmente, vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 40, comma 2, del presente regolamento, per violazione delle disposizioni regolamentari relative al versamento del canone ed è adottato un provvedimento di decadenza della concessione.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Limitatamente all'esercizio 2020, il pagamento del canone dovuto per le occupazioni realizzate dai titolari di pubblici esercizi che intendono installare elementi di arredo urbano (tavolini, sedie, ombrelloni, piccoli gazebo, luci, fioriere ecc.) per il periodo maggio/ottobre, è riscosso in un'unica soluzione in via posticipata, entro 30 giorni dalla cessazione dell'occupazione.

ART. 35 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è svolta direttamente dall'Ente.

ART. 36 - RIMBORSI

1. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro cinque anni dal giorno del pagamento. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori ad € 12,00.

ART. 37 -VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA E DURATA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le variazioni in diminuzione della tariffa per tipologia di occupazioni temporanee sono così stabilite:
 - a) riduzione del 70% per occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio del Comune;
 - b) riduzione del 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - c) riduzione del 50% per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti **nonché per i soggetti che espongono merci ai sensi del precedente articolo 23;**
 - d) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente; s'intende ricorrente quando si verifica per più di sei volte per anno; **ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente in relazione alle occupazioni realizzate con attività degli spettacoli viaggianti, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di un'occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con sistematicità e regolarità;**
 - e) riduzione dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive qualora non sia stato concesso il patrocinio con l'uso gratuito di aree e spazi urbani; in ogni caso, la tariffa applicata non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, ad € **0,077** per metro quadro e per giorno;
 - f) riduzione dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; in ogni caso, la tariffa applicata non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, ad € **0,077** per metro quadro e per giorno; le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante realizzate da un unico soggetto passivo del canone, sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
 - g) riduzione del 90% per le occupazioni superiori ai mille metri quadrati di superficie, esercitate su un'unica area da un unico soggetto passivo del canone per la parte eccedente i mille mq.
 - h) riduzione del 75% per le occupazioni di durata superiore ai 15 giorni, limitatamente ai giorni eccedenti i 15;
 - i) riduzione del 90% per le occupazioni realizzate dai titolari di pubblici esercizi che intendono installare elementi di arredo urbano (tavolini, sedie, ombrelloni, piccoli gazebo, luci, fioriere ecc.) per il **periodo maggio/ottobre;**
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono cumulabili tra loro.
3. Le variazioni in aumento della tariffa per occupazioni temporanee del **sottosuolo e del soprasuolo stradale**, in dipendenza della loro durata, sono così stabilite:
 - a) aumento del 30% per occupazioni fino a 90 giorni;
 - b) aumento del 50% per occupazioni da 90 a fino a 180 giorni;
 - c) aumento del 100% per occupazioni oltre 180 giorni;
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

ART. 38 - RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Le riduzioni della tariffa per occupazioni permanenti sono così fissate:

- a) riduzione del 90% per le occupazioni dei metri eccedenti i mille metri quadrati di superficie;
- b) riduzione del 50% per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici ove ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

ART. 39 - ESENZIONI AGEVOLAZIONI ESCLUSIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti di cui all'art. 10, D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- b. le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato non di linea, in possesso di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente (N.C.C.) e "taxi", nelle aree pubbliche a ciò destinate, nonché le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che risulta stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g. le occupazioni realizzate nell'ambito di iniziative organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale, qualora tale esenzione sia prevista dai provvedimenti amministrativi dell'Ente che autorizzano l'espletamento delle stesse o concedono il patrocinio;
- h. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadri;
- i. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno degli edifici, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non servano a delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili.

3. Per le iniziative di cui alla lettera g) del precedente comma, nonché per iniziative che rivestano comunque, per contenuti e finalità, particolare interesse e rilevanza per l'Ente, l'amministrazione comunale potrà stipulare appositi accordi/convenzioni con gli organizzatori e/o partecipanti al fine di disciplinare il regime, anche economico, delle occupazioni effettuate.

4. Sono esclusi dall'applicazione del canone i balconi, le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili.

5. Il rilascio delle concessioni non onerose spetta al responsabile del servizio competente in materia.

6. Limitatamente all'esercizio 2020 e con decorrenza 1° marzo, le tariffe di cui all'art. 44 per le occupazioni temporanee e per le occupazioni permanenti, esclusi i passi carrabili, sono ridotte del 50%";

ART. 40 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Per l'ipotesi di omesso o insufficiente pagamento del canone alla scadenza, si applica la sanzione nella misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto.
3. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Sulle somme dovute per canone si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

ART. 41 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario dispone i rimborsi e cura la riscossione coattiva.

ART. 42 - CONTENZIOSO

1. Ogni controversia relativa al procedimento amministrativo di concessione è di competenza del giudice amministrativo; ogni controversia relativa all'applicazione del canone è di competenza del giudice ordinario.

ART. 43 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e le aree del Comune sono classificate in due categorie, determinate in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:
 - a. categoria prima: il centro di Serramazzone comprendente le aree e gli spazi all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: Via Giardini Sud fino all'intersezione con Viale Cimone; Viale Belvedere; Via Roma fino all'intersezione con Via Casa Principe (lato Cimitero); Via Val di Sasso fino al civico n. 653; Via Braglia; Via Dorando Pietri; Via Cristoforo Colombo; Via Giardini Nord fino all'intersezione con Viale Margherita; Viale Margherita fino all'intersezione con Viale delle Nazioni; Via Serra di Sopra fino all'intersezione con Via I° Maggio; Via I° Maggio fino all'intersezione con Via XXIV Maggio; Via XXIV Maggio fino all'intersezione con Via IV Novembre; Via IV Novembre fino all'intersezione con Via Giardini Sud.
 - b. categoria seconda: la restante parte del territorio comunale non ricompresa nella categoria prima.

ART.44 -TARIFFE

1. Le tariffe per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono così fissate, a far tempo dal 1° gennaio 2019:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Occupazioni temporanee di qualsiasi natura, strade, aree, spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché aree private qualora sulle stesse si sia realizzata nei modi di legge una servitù di pubblico passaggio:

tariffa giornaliera per metro quadrato:

Categoria prima.....	1,80 euro
Categoria seconda.....	1,60 euro

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Occupazioni permanenti di qualsiasi natura, strade, aree, spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché aree private qualora sulle stesse si sia realizzata nei modi di legge una servitù di pubblico passaggio:

tariffa annuale per metro quadrato

Categoria prima..... 25,00 euro

Categoria seconda..... 23,00 euro

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO STRADALE REALIZZATE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E PER QUELLE REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE:

€ 1,043 per ciascun utente (oltre rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -indice F.O.I.- che saranno rilevati al 31 dicembre 2018) con un minimo di € 516,46.

OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI DISTRIBUTORI DI BENI

Per ogni apparecchio e per anno:		
	Centro abitato	Euro 15,50
	Periferia capoluogo e centro abitato frazioni	Euro 12,50
	Restante territorio	Euro 8,50

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE:

tariffa per occupazione fino a 30 giorni e per chilometro lineare:

Categoria prima..... 12,60 euro

Categoria seconda..... 9,50 euro

tariffa per occupazione oltre 30 giorni e per chilometro lineare:

Categoria prima..... 18,90 euro

Categoria seconda..... 14,20 euro

ART. 45 - PASSI CARRABILI

1. Ai fini del canone di occupazione sono considerati passi carrabili quelli definiti come tali dalla legislazione vigente. Non si considera passo carrabile quell'accesso segnalato, mediante l'apposizione a cura diretta di persone o enti diversi dal comune, di cartelli, scritte o altri segni distintivi apposti su portoni, cancelli o altri passaggi.
2. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza.
3. I passi carrabili che non presentano un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico non sono tenuti al pagamento del canone.
4. La presenza del passo carrabile è evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", D.P.R. n. 495/1992; esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Serramazzoni", oltre agli estremi della concessione o altro elemento identificativo indicato dal Comune. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto. Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione

dei veicoli limitatamente al lato dell'accesso oggetto della concessione e per la sola larghezza del passo carrabile.

5. Il cartello segnaletico di passo carrabile può essere richiesto dal proprietario (o amministratore di condominio o legale rappresentate dell'azienda o suo delegato) per individuare l'area antistante l'accesso carrabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada; l'apposizione del cartello vieta la sosta ai veicoli nell'area ad esso antistante, compresi quelli dei proprietari. Il cartello deve essere collocato sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada.
6. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione. E' vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproductivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.
7. Il segnale verrà fornito dall'Amministrazione Comunale al costo di € 20,00 cadauno; eventuali variazioni di prezzo saranno disposte dalla Giunta comunale.
8. Il canone va pagato comunque, indipendentemente dalla presenza o meno del cartello, per l'utilizzo esclusivo del suolo.
9. Il canone è annuale ed è commisurato alla larghezza dell'accesso, arrotondata al metro lineare superiore, per la tariffa secondo la categoria di appartenenza, ed è applicato senza arrotondamenti.
10. La scadenza entro cui effettuare il versamento è il 30 aprile di ogni anno; gli importi superiori ad € 250,00 possono essere pagati in due rate di uguale importo, senza interessi: la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 30 settembre. Per le nuove autorizzazioni, il pagamento è effettuato contestualmente al ritiro dell'autorizzazione. *Limitatamente all'esercizio 2020, la scadenza entro cui effettuare il versamento è il 30 giugno; gli importi superiori ad € 250,00 possono essere pagati in due rate di uguale importo, senza interessi: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 30 settembre;*
11. La rinuncia al passo carrabile ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo rispetto alla relativa comunicazione.
12. Per l'apertura edilizia dell'accesso è necessario inoltrare la richiesta d'intervento edilizio.
13. E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 3, D.lgs. n. 285/1992, nella misura di € 30,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
14. E' istituito il diritto di segreteria ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 8/1993, nella misura di € 12,50, per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
15. I diritti di cui ai precedenti punti n. 13 e 14 potranno essere modificati con Delibera di Giunta Comunale.

ART.46 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed ha effetto dal 1° gennaio 2019.